



## COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

PROVINCIA DI VERONA

Via Chopin, n° 3

37029 San Pietro in Cariano (VR)

tel. 045-6832111

fax 045-6801268

p. i. 00261520233

[www.comune.sanpietroincariano.vr.it](http://www.comune.sanpietroincariano.vr.it)

[protocollo@comune.sanpietroincariano.vr.it](mailto:protocollo@comune.sanpietroincariano.vr.it)

[sanpietroincariano.vr@cert.ip-veneto.net](mailto:sanpietroincariano.vr@cert.ip-veneto.net)

ORDINANZA N. 112 DEL 12/11/2021

**OGGETTO:** Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico. **GIORNATA ECOLOGICA DEL 14 NOVEMBRE 2021**

### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta - spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ;

#### CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 in vigore dal 01 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, il Comune di San Pietro in Cariano risulta inserito nella zona AGGLOMERATO URBANO;
- con deliberazione del Consiglio provinciale n. 108 del 27 novembre 2012 è stato approvato il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria dei 18 Comuni dell'area metropolitana che stabilisce una serie di misure emergenziali e strutturali con il fine di riduzione degli inquinanti atmosferici;
- la Regione Veneto, con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione

delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO<sub>2</sub>;

- con deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

#### RILEVATO CHE:

- le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:

- o **Nessuna allerta verde;**

- o **Livello di allerta 1 - arancio;**

- o **Livello di allerta 2 - rosso.**

- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa;

- il livello di allerta 1, indicato dal colore arancione, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10. Il livello di allerta 2, indicato dal colore rosso, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10. In tutti gli altri casi è attivo il livello di allerta 0, indicato dal colore verde. Per il ritorno al livello di allerta 0 da una criticità superiore (arancione o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10;

VISTO il decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi della Regione Veneto, n. 1 del 08 gennaio 2021, con il quale è stato disposto il deferimento del termine, di entrata in vigore del blocco della circolazione dei mezzi Euro 4 diesel fino al giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per il contagio da COVID-19, proclamato ai sensi dell'art. 24 comma 3 del d.lgs. 1/2018.

#### VISTO che:

- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente

- n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;

- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso, e dalla documentazione risulta l'agglomerato di Verona (IT0512) rientra nelle zone di infrazione con riferimento ai valori limite dei livelli di PM10;

- con D.G.R. n. 238 del 2 marzo 2021, pubblicata sul BUR n. 36 del 12 marzo 2021, la Regione Veneto, dando atto del Piano straordinario per la qualità dell'aria, condiviso con le Regioni dell'Accordo Bacino Padano, ha approvato un Pacchetto 2021 - 2023 contenenti le misure straordinarie;
- con D.G.R. n. 1089 del 09 agosto 2021, pubblicata sul BUR n. 113 del 20 agosto 2021, la Regione Veneto, ha emanato degli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure contenute nella D.G.R. n. 238/2021;

**RICHIAMATO** il verbale della seduta del TTZ del 17.09.2021 nel quale veniva stabilito di istituire le "domeniche ecologiche" nelle quali occasioni vengano limitate ulteriormente le possibilità di circolazione dei veicoli rispetto a quanto già oggetto di specifiche ordinanze;

**PRECISATO** che il Comune di San Pietro in Cariano è inquadrato in zona "A1 Agglomerato";

**VISTE** le ordinanze:

- n.r.g.93 del 01.10.2021 *"Misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico dal 01 ottobre 2021 al 30 aprile 2022"*;
- n.r.g.94 del 01.10.2021 *"Misure di limitazione dell'esercizio degli impianti termici compresi quelli alimentati a biomassa legnosa nonché prescrizioni per le combustioni all'aperto e per lo spandimento di liquami zootecnici ai fini del contenimento dell'inquinamento atmosferico dal 01.10.2021 al 30 aprile 2022"*

**VISTO** il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

**VISTI** la legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992" e il D.M. 19 dicembre 2012;

**VISTO** l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

**VISTO** l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

**VISTO** il D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii.- Norme in materia ambientale;

### **ORDINA**

Di limitare la circolazione, secondo le modalità e le eccezioni di seguito indicate:

- 1.divieto di circolazione dei veicoli nella "giornata provinciale dell'ambiente" individuata in **DOMENICA 14 NOVEMBRE 2021**, per tutti i veicoli a combustione interna dalle ore 9.00 alle 18.00 nella parte di territorio comunale così identificata:
  - il solo tratto di Via Cariano identificata dall'incrocio con via Cariano verso Cantine Brunelli sino al confine con il Comune di Pescantina

- il tratto di strada bianca di Via Monga dall'incrocio con Via Monga (asfaltata) sino all'incrocio con Via Crear
  - il tratto di strada bianca di Via Crear dall'incrocio con Via Monga (strada bianca) sino alla Via Bolcana
  - Via Bolcana dall'incrocio con via Crear sino al confine con il Comune di Pescantina ed il tratto di Via Bolcana che va verso incrocio con Via Cariano
2. Sono escluse dal divieto di circolazione di cui al punto n. 1, i residenti ed i frontisti le seguenti categorie di veicoli:
- a) mezzi utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento);
  - b) mezzi adibiti al trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili;
  - c) veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f) g) n) del Codice della strada; d) veicoli elettrici;
  - e) mezzi della protezione civile.

#### Sanzioni previste:

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada", che prevede il pagamento di una somma da 168,00 Euro a 678,00 Euro e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs. 267/2000.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio, e attraverso idonea segnaletica nonché sul sito del l'Ente.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio

#### DISPONE

Che il Comando della Polizia Municipale, in collaborazione con le altre Forze dell'Ordine, provveda a dare esecuzione a quanto disposto dalla presente Ordinanza, organizzando i necessari servizi di controllo.

L'invio della presente ordinanza per l'esecuzione :

- Polizia Municipale,
- Comando dei Carabinieri,



**IL SINDAGO**  
Ing. Gerardo Zantedeschi